

CAMERA DEI DEPUTATI N. 967

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PERETTI, VIETTI, PERTICARO

Ordinamento della professione di consulente della motorizzazione

Presentata il 18 luglio 1994

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nell'immediato dopoguerra, intorno alla metà degli anni Quaranta, nasce nel mondo dell'automobile una attività che ne segue parallelamente lo sviluppo.

A chi intendeva esercitarla, senza troppe formalità, se non quella di corrispondere ai requisiti in genere richiesti per le autorizzazioni di polizia, il questore rilasciava una licenza per « agenzia di affari e commissioni » ai sensi dell'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Tale attività via via si specializzava sempre più nel settore, come ausilio tecnico-amministrativo per tutti i fruitori del mezzo di trasporto, dalla consulenza commerciale, all'assistenza negoziale e contrattuale, alla immatricolazione, alla iscrizione negli elenchi e nei registri tenuti dalle varie pubbliche amministrazioni.

Con lo sviluppo della motorizzazione, con il moltiplicarsi di normative sempre più complesse sui conducenti e sui veicoli, sia per trasporto di persone che di merci, per uso personale, per conto proprio o per conto terzi, l'ausilio di tali esperti si rendeva sempre più necessario per la perfetta conoscenza delle norme che permetteva loro di offrire una competente consulenza, una puntuale assistenza ed una rigorosa esecuzione degli adempimenti necessari.

L'attività divenne man mano una specificità della più ampia categoria di « affari e commissioni », venendo ad essere indicata, nella licenza rilasciata dal questore, come « agenzia di disbrigo pratiche automobilistiche ».

Negli anni il panorama dei soggetti operanti nel settore della consulenza e della assistenza automobilistica nonché il quadro autorizzatorio che li legittimava appariva abbastanza composito.

Operavano agenzie autorizzate con licenza rilasciata dal questore ai sensi dell'articolo 115 del citato testo unico per affari e commissioni, specificante anche il « disbrigo pratiche automobilistiche », il rilascio di certificati, di passaporti, il disbrigo di pratiche nautiche. Quando la licenza menzionava la sola indicazione generica di « affari e commissioni », per stabilire quali fossero le operazioni che l'agenzia era autorizzata a svolgere, veniva fatto ricorso alle voci indicate nella tariffa dei compensi che, vistata dalla questura, doveva essere esposta nei locali dell'agenzia.

Operavano uffici di assistenza automobilistica istituiti presso tutti gli Automobile Club che, nel tempo, si erano svincolati dalla licenza inizialmente anche ad essi rilasciata ai sensi dell'articolo 115 del citato testo unico. Sostenevano infatti gli Automobile Club, con il riconoscimento giurisprudenziale, che l'assistenza che essi svolgevano nel settore delle pratiche automobilistiche non necessitava di alcuna autorizzazione di polizia, in quanto elemento dell'attività svolta istituzionalmente a favore degli automobilisti.

Operavano « delegazioni dirette » dipendenti organicamente dagli Automobile Club e « delegazioni indirette », gestite da privati in regime di concessione o di convenzionamento con l'Automobile Club provinciale. Queste ultime solo a volte munite di licenza rilasciata dal questore.

Operavano senza il possesso di autorizzazione di polizia anche concessionarie di vendita di autoveicoli e natanti nuovi, commercianti di autoveicoli e natanti usati, montatori di impianti di alimentazione a gas, associazioni di autotrasportatori, trasformatori e quant'altri.

Una crescita numerica di operatori del settore che a volte non corrispondeva ad una crescita qualitativa.

Emergeva chiaramente come la normativa sulle agenzie di affari non poteva ancora essere applicata al settore della consulenza automobilistica.

Non era più adeguata alla realtà portata dalla ampia legislazione automobilistica e nautica che necessariamente pre-

supponeva forte e specifica preparazione degli operatori di settore, tale da far ritenere che nello svolgimento dell'attività non fossero più predominanti i fattori di impresa rispetto ai fattori professionali individuali.

Questa problematica è stata colta dal legislatore soltanto in parte, talché nel provvedimento legislativo del 1991 non è emersa la prevalenza dell'esercizio di una professione piuttosto che di una mera attività mercantile.

La legge 8 agosto 1991, n. 264, recante « Disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto », prende in considerazione « imprese » esercitanti l'attività. Fu emanata su testo unificato delle proposte di legge dei deputati Lodigiani (Atto Camera n. 741, XI) e Savio (Atto Camera n. 5314, XI) e, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 21 agosto 1991, n. 195, entrò in vigore il 5 settembre 1991.

Non più applicabile l'articolo 115 del citato testo unico, l'autorizzazione è oggi rilasciata dall'amministrazione provinciale.

Il legislatore, prendendo coscienza della necessità che l'attività debba essere svolta da soggetti culturalmente attrezzati e professionalmente preparati, prevede il rilascio dell'autorizzazione soltanto ai richiedenti in possesso di titolo di studio superiore e di attestato di idoneità professionale, ottenibile con il superamento di un esame da sostenersi davanti a commissioni composte in larga maggioranza da funzionari ministeriali.

La legge fu criticata da settori degli operatori interessati, vale a dire agenzie di pratiche — ora denominate imprese di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto — autoscuole, Automobile Club e loro delegazioni, industria dell'auto, concessionarie di vendita di veicoli nuovi, commercianti di auto usate, associazioni di autotrasportatori.

Contrarie alle modalità della sanatoria per gli operatori già in attività erano anche molte fasce delle imprese di consulenza. Era infatti previsto che la continuazione dell'attività fosse per la gran parte

subordinata al superamento di un apposito esame loro riservato. Contrarie anche alla « conversione » in autorizzazione provinciale che non fosse anche comprensiva dell'attività « certificati » spesso prevista nella licenza rilasciata dal questore.

Critiche le autoscuole sulla mancata previsione dell'automatico inserimento, tra le proprie competenze, anche di quelle su operazioni relative alle patenti di guida nonché, in via esclusiva ed a richiesta di chiunque, quelle finalizzate ad ottenere il documento di autorizzazione alle esercitazioni di guida.

Critici l'industria dell'auto, le concessionarie di vendita, i commercianti di usato per l'impossibilità di accedere negli uffici per le formalità relative ai veicoli venduti.

Critiche le associazioni di autotrasportatori cui veniva preclusa la possibilità di svolgere l'attività di consulenza e assistenza per i loro associati.

Contrari gli Automobile Club a tutta la legge. Sostenevano, per essere ente pubblico, di non rientrare tra i soggetti destinatari.

Contrarie le delegazioni indirette sprovviste di licenza ed operanti solo in forza di concessione o convenzione con l'Automobile Club. Mancando una norma che sanasse la propria posizione anomala, avrebbero dovuto cessare l'attività.

E così via via il contrasto di vari soggetti privati ma specialmente pubblici, con l'effetto conseguente di ritardare l'emana- zione dei decreti previsti dalla legge.

Già con il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il « Nuovo codice della strada » veniva recepita la contrarietà degli Automobile Club. Il Governo provvedeva e con l'articolo 123, ultimo comma, del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, operava un rinvio al regolamento del codice della strada per le norme sullo svolgimento dell'attività di consulenza da parte di enti pubblici non economici. Si preannunciava una diversificazione tra enti pubblici non economici ed imprese di consulenza.

Il regolamento di esecuzione e di attuazione, approvato con decreto del Presi-

dente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, all'articolo 337, svincolava infatti gli Automobile Club dall'obbligo dell'autorizzazione provinciale per l'esercizio diretto dell'attività di consulenza.

Intanto si avviava l'iter di una proposta di legge di modifica della legge n. 264 del 1991, volta ad introdurre le variazioni conseguenti alle critiche-richieste mosse dai vari soggetti.

La legge 4 gennaio 1994, n. 11, recante l'« Adeguamento della disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e della certificazione per conto terzi », pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 10 gennaio 1994, n. 6, è entrata in vigore il 25 gennaio 1994.

Essa ha allargato la sfera di applicazione della legge n. 264 del 1991 alla certificazione per conto terzi. Ha stabilito la competenza delle autoscuole, esclusiva per la richiesta del « foglio rosa », documento che consente le esercitazioni alla guida, e concorrente, senza necessità di specifica autorizzazione per le operazioni relative a patenti, con quella delle imprese di consulenza. Ha confermato e migliorato a favore degli Automobile Club il contenuto dell'articolo 337 del citato regolamento al nuovo codice della strada, svincolando gli Automobile Club dall'autorizzazione provinciale per l'esercizio diretto, ribadendone l'obbligo per l'esercizio indiretto ma con il rilascio dell'autorizzazione direttamente all'ente con riferimento all'ufficio indicato nella richiesta ed a condizione che il soggetto designato sia in possesso dei requisiti previsti. Ha sostituito l'esame di idoneità professionale precedentemente previsto per la continuazione dell'attività, con la frequenza ad un corso di formazione. Ha previsto uguale sanatoria sia per coloro che esercitavano sulla base della licenza rilasciata dal questore ai sensi dell'articolo 115 del citato testo unico, sia per quanti esercitavano in regime di concessione o convenzionamento con l'Automobile Club.

A tutt'oggi, superati tutti i termini stabiliti, le due leggi non sono ancora a regime, mancando alcuni dei decreti previ-

sti dalla legge 8 agosto 1991, n. 264, ma anche l'unico previsto dalla legge 4 gennaio 1994, n. 11.

Mancano i decreti di approvazione delle tariffe, di regolamentazione dell'esame e dei programmi per ottenere l'attestato di idoneità professionale, di prescrizione sulle modalità dei corsi professionali ed altri. E si ipotizza l'eventualità di rivedere alcuni decreti emanati.

Il grande interesse che si è avuto sulle due leggi da parte di larghi settori è *effettiva dimostrazione che il problema esiste*, è di grande importanza e non è stato risolto o non lo è stato del tutto.

A quell'attività va data una collocazione più appropriata, riconoscendone il carattere professionale e con ciò regolandone l'esercizio a garanzia della collettività e degli stessi professionisti.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Esercizio della professione).

1. Tutti gli adempimenti relativi alla circolazione, alla regolarizzazione giuridico-patrimoniale ed al regime civilistico di pubblicità dei mezzi di trasporto e relativi conducenti, quando non sono effettuati direttamente dagli interessati, non possono essere curati, neanche a titolo gratuito, se non dai consulenti della motorizzazione di cui al comma 2.

2. Sono consulenti della motorizzazione coloro i quali sono iscritti nell'albo professionale, di cui all'articolo 6 e svolgono le funzioni di cui all'articolo 2.

3. Gli adempimenti di cui al comma 1, possono essere svolti dagli uffici di assistenza automobilistica direttamente gestiti dagli Automobile club d'Italia a mezzo del personale di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 7.

4. Le imprese che svolgono attività di autotrasporto possono affidare la definizione degli adempimenti relativi alla circolazione dei mezzi di trasporto di loro proprietà alle associazioni di categoria cui sono iscritte, le quali provvedono ad organizzare il relativo servizio a mezzo del personale di cui al comma 2.

5. Chiunque, anche se abilitato all'esercizio della professione di consulente della motorizzazione la esercita senza essere iscritto nel relativo albo di cui all'articolo 6, è soggetto alle pene di cui all'articolo 348 del codice penale.

ART. 2.

(Oggetto della professione).

1. I consulenti della motorizzazione svolgono funzioni di consulenza e di assistenza per la circolazione dei mezzi di

trasporto e loro conducenti nonché, in nome e per conto del soggetto interessato, tutti gli adempimenti di cui al comma 1 dell'articolo 1, ad essi relativi, presso i competenti uffici ed enti. Non si applica l'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

2. I consulenti della motorizzazione in possesso dei requisiti richiesti dal primo comma dell'articolo 3 della legge 12 giugno 1973, n. 349, possono essere nominati ausiliari notarili con le procedure di cui all'articolo 2, secondo comma della medesima legge.

3. I consulenti della motorizzazione, nell'esercizio della funzione di cui al comma 2, possono provvedere, nel rispetto delle disposizioni notarili vigenti, alla identificazione ed al ricevimento della firma delle parti da loro assistite su istanze, dichiarazioni, e scritture private negoziali da loro stessi redatte, riguardanti i beni mobili di cui al comma 1 ed i loro conducenti. Non possono svolgere tale funzione qualora alle istanze, dichiarazioni e scritture private negoziali siano interessati essi stessi, i loro coniugi, i loro parenti ed affini in linea retta in qualunque grado ed in linea collaterale fino al terzo grado incluso, anche se in qualità di procuratori, tutori od amministratori.

4. La firma dell'atto apposta dalle parti, seguita dalla sottoscrizione dell'ausiliario, è autenticata dal notaio con la menzione dell'intervento del suo ausiliario.

5. L'elenco dei consulenti nominati ausiliari per ciascun notaio è depositato presso la cancelleria del tribunale competente per territorio.

6. Il presidente della corte d'appello, o del tribunale competenti per territorio, revoca l'autorizzazione a richiesta del notaio, ovvero quando vengono meno i requisiti e le condizioni per l'iscrizione nell'albo professionale dei consulenti della motorizzazione di cui all'articolo 6.

7. Il provvedimento di autorizzazione o di revoca ai sensi del comma 6 è comunicato al competente albo professionale dei consulenti della motorizzazione e pubblicato nel foglio degli annunci legali della provincia.

8. Salva l'applicazione delle sanzioni penali nei casi costituenti reato, gli ausiliari di cui al comma 5 incorrono nelle sanzioni disciplinari previste dalle norme vigenti per i notai, in relazione alle infrazioni commesse.

9. I consulenti della motorizzazione esercitano, inoltre, le altre attribuzioni loro deferite da leggi o regolamenti o loro delegate da amministrazioni od enti pubblici.

10. Ferma restando la responsabilità personale del consulente della motorizzazione, questi può avvalersi, per gli adempimenti puramente esecutivi inerenti all'esercizio della professione anche presso gli uffici ed enti di cui al comma 1, dell'opera di propri collaboratori o dipendenti.

ART. 3.

(Repertorio degli incarichi).

1. Il consulente della motorizzazione deve tenere un repertorio cronologico, nel quale devono essere giornalmente annotati in ordine progressivo, senza spazi bianchi od interlinee, gli incarichi ricevuti, la loro natura ed il loro oggetto, ed, inoltre, gli elementi per l'identificazione del cliente e delle altre parti in causa.

2. Nel repertorio di cui al comma 1 va, inoltre, annotato il rilascio delle ricevute di cui all'articolo 4.

ART. 4.

(Ricevute dei documenti di circolazione dei mezzi di trasporto e di abilitazione alla guida).

1. Il consulente della motorizzazione, quando in conseguenza dell'incarico conferitogli trattienga un documento essenziale per la circolazione o la guida di un mezzo di trasporto, rilascia all'interessato una ricevuta conforme ad un modello approvato dal Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La ricevuta di cui al comma 1 sostituisce a tutti gli effetti i documenti di cui al medesimo comma per la durata massima di trenta giorni dalla data del rilascio, che deve essere la stessa della annotazione sul repertorio di cui all'articolo 3. Entro tale termine devono essere posti a disposizione dell'interessato gli estratti sostitutivi dei documenti rilasciati dagli uffici competenti.

3. Il rilascio abusivo od irregolare della ricevuta di cui al comma 1, è punito con le sanzioni amministrative previste all'articolo 92, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, come sostituito dall'articolo 3 della legge 4 gennaio 1994, n. 11.

ART. 5.

(Incompatibilità).

1. L'esercizio della professione di consulente della motorizzazione è incompatibile con l'esercizio della professione di notaio, di giornalista professionista, di impiegato dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, di altri enti pubblici o privati, con l'eccezione di cui all'articolo 7, comma 2, lettera a), di associazioni sindacali e di agente di cambio.

ART. 6.

(Albo professionale dei consulenti della motorizzazione).

1. È istituito in ogni provincia l'albo professionale dei consulenti della motorizzazione.

2. Ai fini di cui al comma 1, se in una provincia il numero dei consulenti è inferiore a venti, essi sono iscritti nell'albo professionale di una provincia vicina determinata dal consiglio nazionale di cui all'articolo 26.

3. Per l'esercizio della professione di consulente della motorizzazione è necessario essere iscritti nell'albo professionale di cui al comma 1.

4. Il consulente della motorizzazione iscritto nel relativo albo professionale può

esercitare la professione in tutto il territorio dello Stato.

5. L'albo professionale deve contenere l'indicazione del: cognome; nome; luogo e data di nascita; titolo di studio; residenza degli iscritti; indirizzo presso il quale esercitano la professione; data di iscrizione.

6. L'albo professionale è compilato secondo l'ordine cronologico di iscrizione e la data di iscrizione nell'albo stabilisce l'anzianità degli iscritti.

7. È consentita l'iscrizione in un solo albo professionale provinciale dei consulenti della motorizzazione.

ART. 7.

(Requisiti per l'iscrizione nell'albo professionale).

1. Per ottenere l'iscrizione nell'albo professionale di cui all'articolo 6 è necessario:

a) essere cittadino italiano o cittadino di uno degli Stati membri della Comunità europea residente in Italia;

b) aver raggiunto la maggior età;

c) non aver riportato condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, ovvero per i delitti di cui agli articoli 575, 624, 628, 629, 630, 640, 646, 648 e 648-bis del codice penale, per il delitto di emissione di assegno senza provvista di cui all'articolo 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 386, o per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni, salvo che non sia intervenuta sentenza definitiva di riabilitazione;

d) non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali od a misure di prevenzione;

e) non essere stato interdetto od inabilitato o dichiarato fallito, ovvero non avere in corso un procedimento per dichiarazione di fallimento;

f) avere conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente della motorizzazione ai sensi dell'articolo 8;

g) avere la residenza nella provincia ove è costituito l'albo professionale.

2. Hanno diritto ad essere iscritti nell'albo professionale dei consulenti della motorizzazione, purché siano in possesso dei requisiti indicati nelle lettere a), b), c), d) e) e g) del comma 1:

a) i funzionari preposti agli uffici di assistenza automobilistica direttamente gestiti dagli Automobile Club, per la durata del loro incarico;

b) gli ex dipendenti della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti e della navigazione, con almeno quindici anni di servizio e con almeno la VI qualifica funzionale;

c) gli ex dipendenti del Pubblico registro automobilistico o degli uffici assistenza degli Automobile Club, con almeno quindici anni di servizio e con almeno la VI qualifica funzionale.

3. I soggetti di cui alle lettere b) e c) del comma 2 non possono essere iscritti nell'albo professionale prima di tre anni dalla cessazione del servizio.

4. Il consiglio provinciale, ai sensi dell'articolo 20, delibera sulla iscrizione entro tre mesi dalla domanda e notifica entro quindici giorni la decisione motivata all'interessato ed al pubblico ministero, che possono ricorrere al consiglio nazionale, di cui all'articolo 29, nel termine di trenta giorni dalla notifica.

5. Qualora il consiglio provinciale non provveda sulla domanda di cui al comma 4 entro il termine di cui al medesimo comma, l'interessato può ricorrere, entro trenta giorni dalla scadenza del termine, al consiglio nazionale che richiama gli atti e decide sul merito della iscrizione.

ART. 8.

(Esame di abilitazione all'esercizio della professione di consulente della motorizzazione).

1. Il certificato di abilitazione all'esercizio della professione di consulente della motorizzazione è rilasciato dal Ministero dei trasporti e della navigazione-Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, previo superamento di un esame di abilitazione svolto davanti ad apposite commissioni regionali nominate con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro delle finanze e composte da:

a) un dirigente o funzionario con qualifica equiparata della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione che la presiede;

b) un dirigente o funzionario con qualifica equiparata del Ministero delle finanze;

c) un notaio;

d) un dirigente o funzionario con qualifica equiparata dell'Automobile Club d'Italia, addetto ad una conservatoria del Pubblico registro automobilistico;

e) un professore di materie giuridiche, di ruolo od incaricato presso un istituto di istruzione secondaria di secondo grado;

f) quattro consulenti della Motorizzazione civile designati dal consiglio nazionale dei consulenti della motorizzazione.

2. Possono essere ammessi all'esame di cui al comma 1, previo pagamento di un diritto di esame il cui importo è annualmente stabilito dal Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro delle finanze, coloro che abbiano conseguito un diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado o equivalente, siano in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1 dell'articolo 7, ed abbiano la residenza nella regione.

3. Le sessioni di esame sono annuali e si svolgono presso le direzioni provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di ogni capoluogo di regione secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro delle finanze. Con lo stesso decreto è stabilito l'importo del diritto di esame di cui al comma 2.

4. L'esame verte su nozioni di diritto civile con riferimento agli istituti giuridici in rapporto ai quali si esplica la professione di consulente della motorizzazione, di disciplina della circolazione stradale e legislazione complementare, di disciplina della navigazione e legislazione complementare, di legislazione sull'autotrasporto, di legislazione sul notariato, di legislazione sul pubblico registro automobilistico e di legislazione tributaria afferente al settore e consiste in una prova scritta su un argomento scelto tra le materie indicate ed in una prova orale.

5. La prova orale di cui al comma 4 può essere svolta con il ricorso a questionari a risposta multipla predeterminata.

ART. 9.

(Cancellazione dall'albo professionale).

1. Oltre che per rinuncia dell'iscritto, la cancellazione dall'albo professionale di cui all'articolo 6, è pronunciata dal consiglio provinciale d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero:

a) nei casi di incompatibilità di cui all'articolo 5;

b) quando sia venuto a mancare uno dei requisiti di cui alle lettere a), c) ed e) del comma 1 dell'articolo 7;

c) quando l'iscritto trasferisca la propria residenza fuori della circoscrizione del collegio presso cui è iscritto o si renda irreperibile;

d) quando venga a cessare l'incarico che ha consentito l'iscrizione ai sensi della lettera a) del comma 2 dell'articolo 7.

2. La cancellazione non può essere pronunciata se non dopo l'audizione dell'interessato, salvo il caso di rinuncia o di irreperibilità.

3. Le deliberazioni del consiglio provinciale sono notificate entro quindici giorni all'interessato ed al pubblico ministero presso il tribunale territorialmente competente.

4. L'interessato ed il pubblico ministero possono proporre ricorso al consiglio nazionale non oltre il trentesimo giorno dalla data di notificazione. Il ricorso ha effetto sospensivo.

5. Il consulente della motorizzazione cancellato dall'albo professionale ha diritto alla reiscrizione quando dimostri la cessazione dei fatti che hanno determinato la cancellazione stessa.

6. Per la nuova iscrizione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7.

ART. 10.

(Responsabilità disciplinare degli iscritti).

1. Il consulente della motorizzazione che si rende colpevole di abusi o mancanze nell'esercizio della professione o comunque di fatti non consoni alla dignità ed al decoro professionali è sottoposto a procedimento disciplinare ai sensi dell'articolo 11.

ART. 11.

(Azione disciplinare).

1. Salvo il disposto di cui all'articolo 14, commi 9 e 10, il consiglio della provincia dell'albo professionale cui è iscritto l'incolpato, inizia il procedimento disciplinare d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero oppure su richiesta degli interessati.

2. Il consulente della motorizzazione che sia stato sottoposto a giudizio penale è sottoposto anche a procedimento disciplinare per il fatto oggetto dell'imputazione, tranne che sia intervenuta sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso.

3. Se l'incolpato è un membro del consiglio provinciale, la competenza a procedere disciplinarmente spetta al consiglio, costituito nella provincia vicina.

4. L'azione disciplinare si prescrive in cinque anni.

ART. 12.

(Audizione del consulente della motorizzazione sottoposto a procedimento disciplinare).

1. Salvo che nei casi di cui all'articolo 14, commi 4 ed 11, nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta senza che l'incolpato sia stato invitato a comparire davanti al consiglio provinciale competente, con l'assegnazione di un termine non inferiore a dieci giorni, per essere sentito. L'incolpato può presentare documenti e scritti difensivi.

ART. 13.

(Astensione e ricusazione).

1. Ricorrendo i motivi di cui all'articolo 51 del codice di procedura civile, i membri del consiglio provinciale devono astenersi e per gli stessi motivi possono essere ricusati.

2. Il consiglio provinciale decide sull'astensione e sulla ricusazione di cui al comma 1.

3. Quando non sia disponibile il numero di consiglieri provinciali prescritto per la validità dell'adunanza, gli atti del procedimento disciplinare vengono immediatamente trasmessi al consiglio costituito nella provincia vicina che, se autorizza l'astensione o ritiene legittima la ricusazione, emette la decisione; in caso contrario restituisce gli atti per la prosecuzione del procedimento.

ART. 14.

(Sanzioni disciplinari).

1. Le sanzioni disciplinari irrogate dal consiglio provinciale sono:

a) la censura;

b) la sospensione dall'esercizio della professione per un periodo non superiore a due anni;

c) la radiazione.

2. La censura consiste in una dichiarazione di biasimo.

3. La sospensione, oltre i casi previsti dal codice penale, consegue di diritto:

a) all'interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a tre anni;

b) al ricovero in un manicomio giudiziario, in una casa di cura e di custodia, all'applicazione di una misura di sicurezza non detentiva tra quelle previste dall'articolo 215 del codice penale, terzo comma, numeri 1, 2 e 3;

c) all'emissione di un mandato o di un ordine di cattura.

4. La sospensione è dichiarata dal consiglio provinciale, sentito, ove lo ritenga, l'interessato.

5. La sospensione può essere pronunciata, osservate le forme del procedimento disciplinare, nei casi in cui si renda necessaria per salvaguardare la dignità ed il decoro professionale, nonché a carico degli iscritti che non adempiono nei termini al versamento dei contributi dovuti ed è revocata, in tale ultimo caso, alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.

6. Nei casi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 3 ed in quello di omesso pagamento dei contributi la durata della sospensione non è soggetta a limiti di tempo.

7. Il consulente della motorizzazione cui sia stata applicata la censura è punito, se incorre in una nuova mancanza, con la sospensione non inferiore ad un mese.

8. La radiazione è pronunciata nei confronti dell'iscritto che con la sua condotta abbia gravemente compromesso la propria reputazione o la dignità della professione.

9. Le condanne per i delitti indicati nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 7, comportano la radiazione di diritto dall'albo professionale.

10. Comportano altresì la radiazione di diritto dall'albo professionale, l'interdi-

zione dai pubblici uffici, perpetua o di durata superiore a tre anni o la interdizione dalla professione per una uguale durata od il ricovero in un manicomio giudiziario nei casi indicati nell'articolo 222, secondo comma, del codice penale o l'assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro.

11. La radiazione prevista dai commi 9 e 10 è dichiarata dal consiglio provinciale, sentito, ove lo ritenga, il consulente.

12. Il consulente della motorizzazione, radiato dall'albo professionale, può essere riammesso trascorsi tre anni dalla radiazione purché per tale periodo abbia mantenuto una condotta irreprensibile. Qualora la radiazione sia derivata da condanna penale deve essere intervenuta la riabilitazione.

ART. 15.

(Notifica delle deliberazioni).

1. Le deliberazioni disciplinari di cui alla presente legge sono notificate entro trenta giorni all'interessato, al Ministro dei trasporti e della navigazione ed al pubblico ministero presso il tribunale competente per territorio in base alla residenza dell'incolpato.

ART. 16.

(Ricorso al consiglio nazionale).

1. Nel termine perentorio di trenta giorni dalla data della notificazione della delibera disciplinare, l'interessato ed il pubblico ministero possono proporre ricorso al consiglio nazionale di cui all'articolo 26.

2. Il consiglio nazionale può sospendere l'efficacia del provvedimento disciplinare fino all'esito del riesame e può infliggere all'incolpato una sanzione più grave.

ART. 17.

(Composizione del consiglio provinciale).

1. L'albo professionale provinciale dei consulenti della motorizzazione di cui all'articolo 6 è tenuto da un consiglio composto da un numero di membri variabili da cinque a nove, eletti dagli iscritti nel medesimo albo.

2. Il consiglio provinciale è composto da cinque membri se gli iscritti nell'albo professionale non superano i cento, di sette se superano i cento ma non i trecento, di nove se superano i trecento.

3. Sono eleggibili gli iscritti nell'albo professionale che abbiano almeno tre anni di anzianità di iscrizione.

4. I componenti del consiglio provinciale durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

ART. 18.

(Cariche del consiglio provinciale).

1. Il consiglio provinciale di cui all'articolo 17 elegge tra i propri membri il presidente, un segretario ed un tesoriere.

ART. 19.

(Attribuzioni del presidente).

1. Il presidente ha la rappresentanza del consiglio provinciale, esercita le attribuzioni a lui conferite dalla presente legge e adotta, in caso di urgenza, i provvedimenti necessari, salva la ratifica del consiglio stesso.

ART. 20.

(Attribuzioni del consiglio provinciale).

1. Il consiglio provinciale:

a) cura la tenuta dell'albo professionale provinciale dei consulenti della motorizzazione; provvede tempestivamente agli

adempimenti relativi alle iscrizioni, alle sospensioni ed alle cancellazioni da eseguire nell'albo professionale, dandone comunicazione ai Ministeri vigilanti, agli uffici ed enti interessati ed al consiglio nazionale;

b) vigila sull'osservanza della normativa professionale, per il legale esercizio delle funzioni, segnalando agli organi competenti i casi di inosservanza, e per il decoro e l'indipendenza del consiglio medesimo;

c) delibera i provvedimenti disciplinari;

d) interviene, su concorde richiesta delle parti, per comporre le contestazioni che sorgano fra gli iscritti nell'albo professionale in dipendenza dell'esercizio dell'attività;

e) propone al consiglio nazionale la misura delle spettanze dovute ai consulenti della motorizzazione per le prestazioni inerenti all'esercizio dell'attività di consulenza e dà pareri in materia di liquidazione delle medesime;

f) provvede alla gestione finanziaria ed a quant'altro sia necessario per il conseguimento dei fini del consiglio;

g) designa i rappresentanti dei consulenti della provincia presso commissioni ed organizzazioni di carattere locale;

h) delibera la convocazione dell'assemblea di cui all'articolo 24;

i) rilascia, a richiesta, i certificati e le attestazioni relative agli iscritti;

l) propone al consiglio nazionale le misure del contributo per l'iscrizione nell'albo professionale e di quello da corrispondere annualmente dagli iscritti, nonché la misura di eventuali contributi per il rilascio di certificati od attestazioni;

m) cura il miglioramento ed il perfezionamento degli iscritti nello svolgimento dell'attività di consulenza.

ART. 21.

(Elezione del consiglio provinciale).

1. Il consiglio provinciale è eletto dall'assemblea degli iscritti nell'albo professionale ai sensi dell'articolo 24, esclusi i sospesi dall'esercizio dell'attività.

ART. 22.

(Riunioni consiliari. Decadenza dalla carica di consigliere).

1. Il consiglio provinciale è convocato dal presidente quando lo ritiene opportuno, ed in ogni caso almeno una volta ogni sei mesi; deve essere convocato anche quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei componenti.

2. Le adunanze di cui al comma 1, sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti.

3. Le deliberazioni sono valide a maggioranza dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del presidente.

4. Il verbale della adunanza di cui al comma 1, redatto dal segretario sotto la direzione del presidente, è sottoscritto dagli stessi.

5. I consiglieri eletti che, senza giustificati motivi, non intervengano per tre volte consecutive alle riunioni del consiglio provinciale decadono dalla carica.

ART. 23.

(Scioglimento del consiglio provinciale).

1. Il consiglio provinciale può essere sciolto se, per varie cause, non sia in grado di funzionare, o in caso di constatate gravi irregolarità.

2. In caso di scioglimento o di mancata costituzione del consiglio provinciale, le sue funzioni sono affidate ad un commissario straordinario che provvede, entro novanta giorni, alla convocazione dell'assemblea degli iscritti per la elezione del consiglio stesso.

3. Lo scioglimento del consiglio provinciale e la nomina del commissario straordinario di cui al comma 2, sono disposti con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, sentito il parere del consiglio nazionale.

ART. 24.

(Assemblea degli iscritti).

1. L'assemblea degli iscritti nell'albo professionale della provincia elegge il consiglio provinciale e i membri del collegio dei revisori dei conti di cui all'articolo 25; approva il conto preventivo e quello consuntivo.

2. L'assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione dei conti di cui al comma 1.

ART. 25.

(Collegio dei revisori dei conti).

1. Presso ogni consiglio provinciale è istituito un collegio dei revisori dei conti composto da tre membri eletti dall'assemblea degli iscritti di cui all'articolo 24.

2. I revisori dei conti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

3. Il collegio dei revisori dei conti controlla la gestione dei fondi ed accerta la regolarità del bilancio consuntivo riferendone all'assemblea.

ART. 26.

(Sede e composizione del consiglio nazionale).

1. Il consiglio nazionale dei consulenti della motorizzazione ha sede in Roma presso il Ministero dei trasporti e della navigazione.

2. Il consiglio nazionale è composto da undici membri eletti dai consigli provinciali fra coloro che abbiano un'anzianità di almeno tre anni di iscrizione nell'albo professionale.

3. Ai fini di cui al comma 2 ogni consiglio provinciale non può eleggere più di un candidato; a ciascun consiglio spetta un voto per ogni cinquanta iscritti o frazione di cinquanta fino a duecento iscritti nell'albo professionale, ed un voto ogni cento iscritti o frazione di cento iscritti oltre i duecento.

4. I membri del consiglio nazionale durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

5. Non si può essere membri contemporaneamente di un consiglio provinciale e del consiglio nazionale.

ART. 27.

(Cariche).

1. Il consiglio nazionale di cui all'articolo 26 elegge tra i propri membri il presidente, un vice presidente, un segretario ed un tesoriere.

ART. 28.

(Collegio dei revisori dei conti).

1. Presso il consiglio nazionale è istituito un collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri eletti dal consiglio nazionale fra i consulenti della motorizzazione che non siano consiglieri provinciali o nazionali.

2. I revisori dei conti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

3. Il collegio dei revisori dei conti controlla la gestione dei fondi ed accerta la regolarità del bilancio consuntivo riferendone al consiglio nazionale.

ART. 29.

(Attribuzioni del consiglio nazionale).

1. Il consiglio nazionale, oltre l'esercizio degli altri compiti conferitigli dalla presente legge o da altre leggi vigenti:

a) dà pareri, quando ne venga richiesto, sui progetti di legge e di regolamento che interessano la professione;

b) vigila per il regolare funzionamento dei consigli provinciali;

c) determina, su proposta dei consigli provinciali, la misura delle spettanze di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 20;

d) determina, su proposta dei consigli provinciali, entro i limiti strettamente necessari a ricoprire le spese, la misura dei contributi di cui alla lettera l) del comma 1 dell'articolo 20, nonché la quota necessaria per il funzionamento del consiglio nazionale;

e) decide sui ricorsi relativi alle elezioni dei consigli provinciali e su quelli presentati dagli interessati avverso l'operato di tali consigli;

f) coordina e promuove le attività dei consigli provinciali per favorire le iniziative intese al miglioramento ed al perfezionamento dello svolgimento dell'attività di consulenza della motorizzazione;

g) studia e promuove ogni opportuna iniziativa per l'attuazione di forme di previdenza ed assistenza in favore degli iscritti;

h) delega i rappresentanti dei consulenti della motorizzazione presso le commissioni ed organizzazioni di carattere nazionale ed internazionale.

2. Le deliberazioni di cui alle lettere c) e d) del comma 1, devono essere approvate con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione.

ART. 30.

(Riunioni consiliari. Decadenza dalla carica di consigliere nazionale).

1. Il consiglio nazionale è convocato dal presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno e quando ne facciano richiesta almeno cinque dei suoi membri.

2. I consiglieri eletti che, senza giustificati motivi, non intervengano per tre volte consecutive alle riunioni del consiglio decadono dalla carica.

ART. 31.

(Vigilanza sul consiglio nazionale).

1. La vigilanza sul consiglio nazionale è di competenza del Ministro dei trasporti e della navigazione il quale la esercita di concerto con il Ministro di grazia e giustizia.

2. Il consiglio nazionale può essere sciolto se non sia in grado di funzionare od in caso di constatate gravi irregolarità.

3. In caso di scioglimento o di mancata costituzione del consiglio nazionale, le sue funzioni sono affidate ad un commissario straordinario che provvede, entro novanta giorni, ad indire le elezioni del consiglio.

4. Lo scioglimento del consiglio nazionale e la nomina del commissario straordinario di cui al comma 3, sono disposti con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro di grazia e giustizia.

ART. 32.

(Compensi professionali).

1. Le competenze, le indennità ed i criteri per la liquidazione delle spese spettanti ai consulenti della motorizzazione sono annualmente stabiliti, con tariffe minime e massime deliberate dal consiglio nazionale ed approvate dal Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. I compensi per le prestazioni professionali sono liquidati con riferimento alla loro complessità e durata, nonché alle responsabilità assunte dal consulente della motorizzazione.

3. In caso di mancato pagamento delle spettanze o mancato rimborso delle spese sostenute, i consulenti della motorizza-

zione, possono ritenere le scritture, gli atti e i documenti ricevuti dai clienti o ad essi destinati. In caso di reclamo il consiglio provinciale competente ne ordina il deposito nella propria sede e provvede alla custodia.

ART. 33.

(Commissioni per la prima formazione dell'albo professionale).

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, in ciascuna provincia, il Ministro dei trasporti e della navigazione nomina una commissione composta da un dirigente o funzionario con qualifica equiparata della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, in qualità di presidente, e da quattro membri scelti tra i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività di consulenza della motorizzazione, nella provincia, sentite le associazioni sindacali nazionali di categoria.

2. La commissione di cui al comma 1 provvede alla prima formazione dell'albo professionale provinciale ed alle operazioni per lo svolgimento delle elezioni del consiglio provinciale ed esercita, fino a quando non venga eletto tale consiglio, le relative funzioni. Il consiglio provinciale deve essere eletto entro quattro mesi dalla costituzione della commissione.

3. Entro il termine indicato al comma 1, il Ministro dei trasporti e della navigazione, sentite le associazioni sindacali nazionali di categoria, nomina una commissione centrale composta da un rappresentante del Ministero, in qualità di presidente, e da quattro membri scelti tra i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività di consulenza della motorizzazione, con l'incarico di coordinare ed agevolare le attività delle commissioni provinciali e di esercitare, fino a quando non venga eletto il consiglio nazionale, le funzioni di tale consiglio. Il consiglio nazionale deve essere eletto entro sei mesi dalla data della costituzione della commissione centrale.

ART. 34.

(Requisiti per l'iscrizione nell'albo professionale di prima formazione. Eleggibilità degli iscritti).

1. A domanda degli interessati, da prodursi entro trenta giorni dalla data di formazione della commissione provinciale di cui al comma 1 dell'articolo 33, sono iscritti nell'albo professionale dei consulenti della motorizzazione coloro che alla data del 5 settembre 1991, erano in possesso di licenza rilasciata dal questore ai sensi dell'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, per il disbrigo di pratiche automobilistiche od erano in regime di concessione o convenzionamento con gli Automobile Club d'Italia o che alla data della iscrizione abbiano ottenuto dalla provincia l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto rilasciata ai sensi degli articoli 3 e 10 della legge 8 agosto 1991, n. 264, e successive modificazioni.

2. Qualora i titoli autorizzativi di cui al comma 1 risultino rilasciati a società od enti, sono iscritti nell'albo professionale di cui all'articolo 6 i legali rappresentanti delle società o degli enti stessi.

3. Sono altresì iscritti nell'albo professionale coloro che avevano esercitato per un periodo non inferiore a cinque anni sulla base delle autorizzazioni di cui al comma 1, ovvero in regime di concessione o di convenzionamento con gli Automobile Club d'Italia, purché siano forniti dei requisiti prescritti dall'articolo 7, comma 1, lettere a), b), c), d), e) e g). Per le società e gli enti si applica il disposto di cui al comma 2.

4. Per la formazione dei primi consigli nazionali e provinciali, sono eleggibili tutti gli iscritti nell'albo professionale dei consulenti della motorizzazione, indipendentemente dalla data della loro iscrizione.

ART. 35.

(Norme finali).

1. In deroga al disposto del comma 2 dell'articolo 8, per due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge possono essere ammessi agli esami di abilitazione all'esercizio della professione di consulente della motorizzazione coloro che siano sprovvisti del prescritto titolo di studio purché dimostrino di aver coadiuvato, alla data del 5 settembre 1991, uno dei soggetti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 34.

2. Il comma 2 dell'articolo 92 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:

« 2. La ricevuta rilasciata dai consulenti della motorizzazione iscritti nell'albo professionale, sostituisce l'estratto di cui al comma 1 per la durata massima di trenta giorni dalla data del rilascio, che deve corrispondere allo stesso giorno di annotazione sul repertorio degli incarichi tenuto dai predetti consulenti. Questi devono porre a disposizione dell'interessato, entro trenta giorni dal rilascio della ricevuta, l'estratto di cui al comma 1. ».

ART. 36.

(Abrogazione di norme).

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) legge 8 agosto 1991, n. 264, e successive modificazioni;

b) legge 4 gennaio 1994, n. 11;

c) articolo 123, comma 13, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.